

# Come attenuare la tassazione dei titoli non quotati?

**Il Tribunale federale ritiene ingiustificate le soluzioni “cantonali”. Per procedere ad un’attenuazione della doppia imposizione economica causata dall’imposta sulla sostanza e da quella sul capitale è quindi necessario modificare la LAID**



**Samuele Vorpe**  
Responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI

Articolo pubblicato il 05.09.2017  
sul Giornale del Popolo

Dal 1° gennaio 2009, il legislatore federale ha deciso di attenuare, ai fini dell’imposta sul reddito, la doppia imposizione economica per i proventi derivanti da partecipazioni qualificate (quindi superiori al 10 per cento).

Una doppia imposizione economica si verifica dal momento che l’utile conseguito da una società di capitali è oggetto di imposizione una prima volta presso la stessa società e una seconda volta presso il detentore dei diritti di partecipazione al momento della sua distribuzione sotto forma di dividendo. Anche il capitale proprio sottostà da una parte all’imposta sul capitale presso la società e dall’altra all’imposta sulla sostanza presso il detentore di quote, nonostante va rilevato che l’imposizione della sostanza è meno accentuata rispetto a quella del reddito. La doppia imposizione economica è determinata dal fatto che, giuridicamente, società e azionista sono soggetti fiscali distinti, dotati entrambi di personalità giuridica.

Ancor prima dell’introduzione delle normative federali (artt. 18b e 20 cpv. 1<sup>bis</sup> della Legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD], art. 7 cpv. 1, seconda frase della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID]), numerosi Cantoni avevano già deciso di attenuare la doppia imposizione economica in capo alle persone fisiche, riducendo di propria iniziativa l’aliquota applicabile al dividendo (ai fini dell’imposta sul reddito) e al valore della partecipazione (ai fini dell’imposta sulla sostanza).

Contro questi sistemi di imposizione furono inoltrati diversi ricorsi al Tribunale federale, che scaturirono in quattro decisioni, emanate il 25 settembre 2009. Proprio l’intervento del legislatore federale aveva consentito al Tribunale federale di far venir meno le più insidiose censure di incostituzionalità contenute nei ricorsi esaminati. Nella sentenza riguardante la normativa “bernese”, il Tribunale federale aveva deciso di cancellare la disposizione che mitigava l’imposta sulla sostanza delle partecipazioni qualificate, in quanto l’art. 14 LAID stabilisce che le partecipazioni devono essere tassate

al loro valore venale, senza che sia riservato loro un trattamento di favore.

Nonostante questa decisione, ancora oggi, alcuni Cantoni prevedono un’attenuazione dell’imposta sulla sostanza per le partecipazioni qualificate (cfr. dello stesso autore, La riduzione dell’imposta sulla sostanza per le partecipazioni qualificate, in: NF 11/2016).

Sarebbe opportuno, considerando il peso dell’imposta sulla sostanza per quei contribuenti che possiedono titoli non quotati, soprattutto in Cantoni come il Ticino, che il legislatore federale aggiungesse una nuova frase all’art. 14 LAID, di natura “potestativa”, per permettere ai Cantoni di tassare in misura parziale le partecipazioni qualificate. In questo modo, si potrebbero anche smorzare le critiche, provenienti dal settore fiduciario, concernenti i metodi di valutazione delle partecipazioni non quotate secondo la circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte.